

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ART. 162 DEL D.LGS. 101/20

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti provenienti dai soci cerchiamo di fare un po' di chiarezza circa l'applicazione dell'art. 162 del D.Lgs. 101/20 che regola la formazione dei fisici specialisti in tema di radioprotezione del paziente.

Cosa stabilisce l'art. 162 del D.Lgs. 101/20?

Il comma 4 dell'art. 162 del D.Lgs. 101/20 stabilisce che:

- *i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica ...devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua;*
- *i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica.*

I requisiti si applicano a partire dal Triennio Formativo 2020-2022 sull'obbligo formativo del triennio, che ciascun socio può ricavare dalla propria pagina personale sul portale Cogeaps.

Benvenuto,

Partecipazioni ECM

Crediti individuali

Esoneri ed esenzioni

Crediti mancanti

Triennio di riferimento

Triennio

2020-2022

Riepilogo

Obbligo formativo triennio 2020-2022

Per essere certificabili, oltre a soddisfare l'obbligo formativo individuale del triennio è necessario ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante



Obbligo formativo standard triennio	150
Riduzione derivante da formazione del triennio precedente	30
Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente	20
Bonus Covid	33.33
Obbligo formativo triennio	66.67
Crediti in materia di Radioprotezione del paziente	81.50
Crediti acquisiti nel triennio 2020-2022	129.00
Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo	129

Quali crediti ECM maturati possono rientrare tra quelli richiesti dall'articolo 162?

Nella Delibera del 12 novembre 2021, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM ha chiarito che *l'obiettivo specifico riferito alla "radioprotezione del paziente" è ricompreso nel n. 27: "Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione", previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.*


Quindi **a partire dal novembre 2021** solo i crediti ECM assegnati da eventi accreditati con l'obiettivo 27 possono rientrare tra quelli richiesti dall'art. 162.

E prima del novembre 2021?

Per quanto riguarda gli eventi anteriori alla delibera ECM del novembre 2021, la stessa delibera stabilisce che *i professionisti sanitari dovranno indicare all'interno del portale Co.Ge.A.P.S. o della*

relativa APP per dispositivi mobili quali siano riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente.


Come si indicano sul portale Cogeaps i crediti riconducibili alla radioprotezione del paziente?

Nella sezione Radioprotezione (pulsante in alto a sinistra della homepage personale) il socio potrà individuare tra gli eventi registrati quelli con crediti riconducibili alla radioprotezione del paziente cliccando sulla matita rossa  e inviando nella finestra successiva la richiesta.

In ottemperanza all'art. 162, comma 2 del D.Lgs. 101/2020, in materia di radioprotezione del paziente, in questa sezione il professionista può indicare quali partecipazioni ECM siano state acquisite in corsi specifici in materia di radioprotezione del paziente. Per far conteggiare i crediti nella percentuale prevista per tale tematica, è sufficiente cliccare sull'icona della matita posta su ogni riga: l'operazione richiede una conferma prima di essere definitiva, ma una volta confermata è irreversibile, pertanto si prega di verificare attentamente la correttezza dell'informazione prima di modificare i dati sul portale.

Eventi

Anno	Evento - Edizione	Data inizio	Data fine	Professione	Disciplina	Crediti	Riconosciuti	Radioprotezione	
2022	348506 - 1	05/04/2022	05/04/2022	Fisico	Fisica sanitaria	4,5	4,5		
2021	38531 - 1	01/09/2021	31/12/2021	Fisico	Fisica sanitaria	2	2		
2021	38877 - 1	25/10/2021	15/12/2021	Fisico	Fisica sanitaria	2	2		
2021	38856 - 1	20/10/2021	22/11/2021	Fisico	Fisica sanitaria	2	2		

Come detto, **per gli eventi anteriori al novembre 2021**, il socio dovrà individuare gli eventi attinenti alla radioprotezione del paziente; **a partire dal novembre 2021**, invece, solo i crediti assegnati da eventi accreditati con l'obiettivo 27 potranno essere ricondotti alla radioprotezione del paziente. L'obiettivo di accreditamento degli eventi può essere ricavato dalla scheda evento, visualizzabile cliccando sull'icona presente al fondo della riga di ciascun evento. 

Gli eventi finora organizzati da AIFM accreditati con l'obiettivo 27 sono:

- ✓ L'ANALISI DEI RISCHI CON APPROCCIO FMEA IN RADIOTERAPIA ID Evento: 321150 Data Inizio: 06/05/2021
- ✓ LA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE ID Evento: 323226 Data Inizio: 28/05/2021
- ✓ SCUOLA DI RADIOPROTEZIONE IN AMBITO SANITARIO ID Evento: 347101 Data Inizio: 12/04/2022
- ✓ MANUALE QUALITÀ IN MEDICINA NUCLEARE ID Evento: 356041 Data Inizio: 05/07/2022
- ✓ IMPLICAZIONI DEL PIANO DI EMERGENZA NUCLEARE RADIOLOGICO NELLA GESTIONE NEGLI OSPEDALI DEL SSN ID Evento: 356069 Data Inizio: 07/07/2022
- ✓ FISICA MEDICA IN RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA: DOSIMETRIA E ASSICURAZIONE DI QUALITÀ ID Evento: 363747 Data Inizio: 08/11/2022
- ✓ IDMP ID Evento: 366662 Data Inizio: 07/11/2022
- ✓ ESPERTO IN RISONANZA MAGNETICA ID Evento: 367091 Data Inizio: 12/11/2022

Quando si deve procedere alla registrazione dei crediti riconducibili alla radioprotezione del paziente?

Essendo il requisito relativo all'obbligo formativo del triennio 2020-22, in considerazione delle tempistiche di aggiornamento del portale Cogeaps, può essere opportuno aspettare la registrazione sul portale di tutti gli eventi del triennio prima di procedere alla individuazione dei crediti riconducibili alla radioprotezione del paziente.

Si ricorda che i crediti formativi utili al soddisfacimento dell'obbligo in materia di radioprotezione del paziente possono essere conseguiti nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, anche mediante autoformazione. Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può però superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, così come statuito dal par. 3.5 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Il professionista sanitario è tenuto a precisare all'interno dell'Allegato VIII se l'attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020 -2022, alla "radioprotezione del paziente" ex art 162 D.Lgs 101/20.